



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo
“Leonardo Sciascia”

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 c.m. PAIC870004

PAIC870004@istruzione.it - paic870004PEC.ISTRUZIONE.IT

Ufficio del Dirigente



Regione Siciliana

I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0001083 del 13/02/2018
07 (Uscita)

Palermo 13.02.2018

Ai Docenti
Al Sito web

Oggetto: Utilizzo dei Docenti di sostegno per eventuali sostituzioni del personale assente

In riferimento alla nota pervenuta in data 6 u.s. che si allega alla presente ed essendo lo scrivente venuto a conoscenza di lamentele da parte di alcuni docenti di sostegno, che ritengono di non potere essere lasciati da soli nella classe in cui svolgono il servizio, in assenza del docente disciplinare, si significa quanto segue.

Occorre anzitutto sottolineare come un'attenta lettura del documento allegato non riscontri alcun divieto riguardo l'opportunità da parte dei docenti di sostegno di sostituire un docente assente, infatti, in riferimento alla nota 246 del giorno 08.01.2009, il sintagma: *“Pur non potendosi escludere”* (nel caso in cui l'alunno disabile sia assente) non indica alcun divieto.

Tale considerazione è da applicarsi anche alla nota 9839 del 09.11.2010 nella quale si legge: *“Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”*, il lemma *“opportunità”* esprime infatti probabilità, qualcosa di non obbligatorio, ma è anche esplicitato che, seppure in casi eccezionali, possa essere consentito.

Mi permetto di aggiungere che comunque la sostituzione di un docente disciplinare con un docente di sostegno è una pratica che non è presente nel nostro Istituto, infatti lo scrivente non ha mai dato disposizioni ai propri collaboratori di chiedere sostituzioni ai docenti di sostegno e men che mai nel caso in cui sia presente l'alunno d.a. della classe assegnata.

Questa pratica, ripeto, non ci riguarda, anche se chi scrive è a conoscenza che non molto tempo addietro, prima che fosse nominato in questa I.S., era di fatto quotidiana, esercitata da chi gestiva l'organizzazione della scuola secondaria, ma... *“Stolto è colui che non cambia mai opinione...”* e non ci si può che rallegrare se il riflettere sull'uso di pratiche scorrette, nonché un buon approfondimento normativo, abbia determinato un cambio di opinione.

Chi scrive però ritiene che l'ultima citazione della nota dell'U.S.R. sia la migliore chiave interpretativa per definire i contorni della questione: *“l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto”*. È quindi evidente che il docente di sostegno lavora per l'integrazione, tutti sanno che non si tratta dell'insegnante privato dell'alunno d.a., in forza di ciò assume ruolo paritetico nei Consigli di Classe.

Se il docente di sostegno lavora su un progetto di integrazione, elaborato da altri organismi paritetici, è evidente può anche lavorare con un intero gruppo-classe. Se dovesse mancare il docente disciplinare non farebbe altro che lavorare su un progetto di integrazione con il gruppo classe, anzi è proprio il momento in cui si può lavorare pienamente sull'integrazione, che è la *mission* del docente di sostegno.

Istituto Comprensivo.“L. SCIASCIA” - Palermo - anno scolastico 2017-18

Pag. 1/3

Per concludere si rinvia all'art. 24 del vigente Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritto dalla RSU di istituto e dal D.S., ove è esplicitato che *“il docente di sostegno contitolare nella classe, ove vi è un docente assente, non svolge sostituzione ma il proprio orario di servizio”*. Il tavolo contrattuale ha anche stabilito che per ogni docente di scuola secondaria assente, i collaboratori del D.S. possono chiedere ai docenti che hanno ore “buche” di svolgere ore eccedenti, retribuite da MOF. In tal caso se vi fossero docenti disponibili, potrebbero essere sostituiti i docenti assenti in compresenza con il docente di sostegno.

È importante, infine, evidenziare che il docente di sostegno, in servizio ad un certo orario in una classe in assenza del docente curricolare, non può sostituire quest'ultimo, perché non può svolgere contemporaneamente il proprio servizio e quello di un altro docente, in questo caso svolgerebbe soltanto il proprio servizio.

**Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE**

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

pec drsi@postacert.istruzione.it mail direzione-sicilia@istruzione.it C.F. 80018500829



Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Sicilia

e p.c. Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali USR-Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno

E' stata segnalata alla scrivente da più parti la frequente utilizzazione dei docenti di sostegno in sostituzione dei docenti curricolari assenti, anche in presenza dell'allievo disabile.

Al riguardo si ricorda che questa Direzione ha già emanato la nota prot. 246 dell' 8 gennaio 2009 nella quale si precisava che *"Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l'allievo disabile sia assente, è da escludere che ciò possa avvenire in presenza dell'alunno a cui è assegnato"*.

Con nota prot. 9839 dell'8 novembre 2010 della Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III è stato ulteriormente chiarito che: *"Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili"*.

Ancora si cita la nota 4274 del 4 agosto 2009 della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione: *"...l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto"*.

Ciò posto, al fine di scongiurare possibili contenziosi, si invitano le SS.LL. a volersi conformare alle suddette prescrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Luisa Altomonte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art.3, comma2, del D.Lgs n. 39/93

Dirigente: Luca Girardi ☎ 091/6909203 ✉ luca.girardi2@istruzione.it

Responsabile del procedimento: Tommaso Camilleri ☎ 091/6909231 ✉ tommaso.camilleri@istruzione.it